



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD

Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della [REDACTED], ha pronunciato all'esito della trattazione scritta ex art. 127 *ter* c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al [REDACTED] promossa

da

[REDACTED] [REDACTED], rappresentato e difeso dall'avv. IODICE ANTONIO e avv. ZARRILLO ANTIMO come da procura in atti

- ricorrente

Contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*,

- resistente contumace



Alla luce delle coordinate ermeneutiche sopra enunciate è possibile risolvere il caso oggetto del presente ricorso.

Nel caso di specie si osserva in primo luogo che dalle declaratorie contrattuali che descrivono le mansioni svolte dal ricorrente emerge che il supplente temporaneo, in quanto assunto per ragioni sostitutive, rendeva una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito.

È esclusa, dunque, una significativa diversificazione nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici.

Dalle buste paga prodotte dalla ricorrente, si evince che il Ministero non le ha corrisposto l'emolumento reclamato per i periodi in cui ella ha svolto gli incarichi di supplenze temporanee e l'Amministrazione non ha offerto alcuna valida ragione del mancato riconoscimento del diritto alla sua corresponsione, né ha specificamente contestato la quantificazione operata.

Pertanto, il ricorso va accolto così come formulato e, per l'effetto, va dichiarato il diritto della ricorrente alla corresponsione della retribuzione professionale docente per gli anni scolastici indicati in ricorso in relazione agli incarichi di supplenze temporanee dedotti.

In ordine al *quantum*, va osservato che sulla base dei condivisibili conteggi predisposti dalla parte ricorrente l'amministrazione scolastica resistente va condannata al pagamento in favore della ricorrente nella misura di € 2.119,48 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo, ex art. 22, 36° comma legge 724/94 come modificato dalla pronuncia di costituzionalità n. 459/2000.

3. Le spese seguono la  e sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo,  in favore dei difensori

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:



[REDACTED]

a) accerta e dichiara il diritto della ricorrente alla corresponsione della retribuzione professionale docente per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 in relazione agli incarichi di supplenze temporanee svolti e per l'effetto, condanna il Miur al pagamento in favore della ricorrente dell'importo di € 2.119,48 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;

b) condanna il Ministero resistente al pagamento in favore della ricorrente [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Aversa, 16.1.2025

IL GIUDICE

[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]